

## COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

### SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2012 ED ALLUVIONALI DEL 2014, NONCHÉ NEI COMUNI DI ISCHIA COLPITI DAL SISMA NELL'AGOSTO 2017.

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Legge di Bilancio - 2018" (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302 - S.O. n. 62), sono stati previsti i seguenti interventi di sospensione:

#### A) Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 2012 e alluvionali del 2014

La normativa suddetta, all'art. 1, comma 726, disponendo la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di cui all'art 3, comma 2-bis, primo periodo del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, prevede per i **soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari** relativi agli edifici distrutti, inagibili o inabitabili anche parzialmente ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, con residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e successivamente dalle alluvioni 2014, **il diritto di richiedere alle Banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale** fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

Il Soggetto titolare del mutuo è tenuto ad accompagnare la richiesta di sospensione con un'**autocertificazione** del danno subito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Inoltre, i soggetti che avessero già presentato richiesta alla Banca per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino al 31 dicembre 2017 (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2014, n.4, e successive modifiche e integrazioni) **possono presentare nuova richiesta di sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.**

#### B) Nei Comuni di Ischia colpiti dal sisma nell'agosto 2017

Nei Comuni di **Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia**, la normativa suddetta, all'art. 1 comma 734, prevede per i **soggetti titolari di mutui ipotecari** relativi a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza del sisma 2017 e **che abbiano trasmesso agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile** ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni il diritto di richiedere alle Banche **la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale**, senza oneri aggiuntivi, fino al 31 dicembre 2018 .

\* \* \*

In attuazione di tale normativa, applicata in senso estensivo per venire incontro alle esigenze della Clientela, la nostra società, a seconda dell'opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità anche per i finanziamenti leasing:

**Nel caso di richiesta di proroga canone:** non sono previsti addebiti nel periodo di sospensione. Alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento e per un periodo pari a quello di sospensione verranno addebitati, con le medesime periodicità previste dal piano originario, i canoni previsti dal piano originario e i canoni oggetto di sospensione, maggiorati degli interessi non moratori di sospensione in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso leasing pattuito contrattualmente);

**Nel caso di richiesta di sospensione dell'intero canone:** non sono previsti addebiti nel periodo di sospensione; il rimborso dei canoni riprenderà a cominciare da quelli sospesi e, al termine di questi, con i canoni residui nell'ordine già predefinito, con corrispondente **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione; durante tale periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti calcolati applicando il tasso leasing al debito residuo al momento della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso leasing applicato alla ripresa dell'ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli **interessi non moratori** in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso leasing pattuito contrattualmente) verrà **dilazionato** su un numero di rate pari al numero di rate sospese, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici **aggiuntivi rispetto ai canoni ordinari** e con la **stessa periodicità** di questi, per un importo pari, per ciascun canone, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero dei predetti canoni;

**Nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale:** per tutti i canoni compresi nella sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi al primo canone sospeso (quindi calcolati sul debito residuo all'ultimo canone pagato) a meno di piccole differenze legate agli effetti dei conteggi basati sull'anno civile (mesi di 28, 30 e 31 gg.) e salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale dei canoni oggetto di

sospensione riprenderà a cominciare da quelli sospesi e, al termine di questi, con i canoni residui nell'ordine già predefinito, con corrispondente **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il **16 marzo 2018**.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di leasing;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento dei canoni nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. **Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso leasing contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.**

Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

Con l'occasione precisiamo che qualora il finanziamento in oggetto sia nella fase di erogazione a fronte di Stati Avanzamento Lavori, durante la fase di sospensione non sarà possibile procedere a ulteriori erogazioni.

\* \* \*

La sospensione dei pagamenti, nelle modalità sopra citate, sarà effettuata su richiesta scritta per i contratti di leasing intestati a Soggetti aventi sede legale e/o il cui contratto di leasing abbia ad oggetto sede operativa in uno dei Comuni individuati dalla normativa. Per poter accedere al beneficio della sospensione, i Clienti interessati si possono rivolgere alla propria filiale UBI Banca.

I Clienti che procedono con la richiesta di sospensione sono tenuti ad accompagnarla con un'autocertificazione del danno subito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

In particolare, con riferimento ai Comuni di Ischia di cui al punto B), gli interessati devono presentare a UBI Leasing la copia della dichiarazione di inagibilità dell'immobile trasmessa agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti come previsto dalla normativa, completa di ricevuta dell'Agenzia delle Entrate.

\* \* \*

Nel segnalare che presso la propria filiale UBI Banca gli eventuali Clienti interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

**UBI Leasing S.p.A.**

**Brescia, 26 febbraio 2018**